

Civile Ord. Sez. 6 Num. 38218 Anno 2021 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 03/12/2021

ORDINANZA

sul ricorso 19081-2019 proposto da:

CRISTOFORI ANNA PIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO ALESSANDRO PELLEGRINO;

- ricorrente -

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato FRANCOISE MARIE PLANTADE, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3138/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018;

2563

cuta

M



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

- Nel 2009 Anna Pia Cristofori convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Groupama Assicurazioni s.p.a., esponendo che:
- -) il proprio coniuge Enrico Ferretti aveva stipulato con la società Groupama un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni mortali;
- -) la polizza copriva il rischio di infortuni mortali che fossero occorsi al contraente Enrico Ferretti, ed annoverava quale beneficiario la di lui moglie Anna Pia Cristofori;
- -) il 17 luglio 2006 Enrico Ferretti venne a mancare;
- -) la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo sul presupposto che la polizza copriva solo gli infortuni dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", mentre nel caso di specie Enrico Ferretti si era suicidato.
- 2. Con sentenza 15 maggio 2014 n. 714 il Tribunale rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

- 3. Con sentenza 18 dicembre 2018 n. 3138 la Corte d'appello di Bologna rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che:
- -) il contratto escludeva l'indennizzabilità degli eventi mortali dovuti a "causa fortuita, violenta esterna";
- -) non era in contestazione fra le parti che Enrico Ferretti si procurò volontariamente le lesioni che ne provocarono la morte;

Ric, 2019 n. 19081 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2-

w



- -) ergo, non ricorreva nella specie una "infortunio" così come descritto nelle condizioni generali di contratto.
- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Anna Pia Cristofori, con ricorso fondato su un solo motivo.
- La Groupama Assicurazioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360,
- n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1900, 1927 e 1932 c.c..

Nella illustrazione del motivo la ricorrente sviluppa una tesi giuridica così riassumibile:

- -) all'assicurazione contro gli infortuni mortali si devono applicare le norme dettate dal codice civile in tema di assicurazione sulla vita;
- -) tra queste norme rientra l'art. 1927 c.c., il quale esclude l'indennizzabilità della morte causata da suicidio nel solo caso in cui questo sia avvenuto entro il biennio dall'articolo del contratto, salvo patto contrario;
- -) nel caso di specie il contratto non derogava alla suddetta norma;
- -) pertanto, essendo decorsi più di due anni tra il momento della stipula della polizza e la morte del portatore di rischio, l'assicuratore non avrebbe potuto rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

1.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente è nel vero quando assume che all'assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo un noto precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, si applicano le norme dettate per l'assicurazione sulla vita, e dunque anche l'art. 1927 c.c., il quale fissa *ope legis* un c.d. termine di incontestabilità.

Ric, 2019 n. 19081 sez. M3 - ud. 05-10-2021

M



•

L'art. 1927 c.c., tuttavia, è norma dispositiva e non cogente, e l'errore della ricorrente sta nel ritenere che, nel caso di specie, il contratto non vi avesse derogato.

Nel contratto oggetto del contendere, infatti, le parti per patto espresso avevano convenuto di qualificare come "infortunio" solo quello dovuto "a causa esterna", e quindi indipendente dalla volontà del portatore di rischio.

Tale previsione, escludendo dal novero dei sinistri indennizzabili l'infortunio dovuto a causa "violenta ed esterna", costituiva per l'appunto quel "patto espresso" che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., consentiva alle parti di derogare alla regola del biennio.

Legittimamente dunque la domanda di indennizzo è stata rigettata dal giudice di merito: con la sua valutazione, infatti, questo non ha affatto falsamente applicato una norma di legge inapplicabile al caso di specie, ma ha semplicemente rilevato come l'indennizzabilità di quel tipo di evento fosse esclusa dai patti contrattuali.

~

1.2. Il ricorso deve dunque essere rigettato la luce del seguente principio di diritto:

"la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", costituisce quel 'patto espresso' che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuta a suicidio".

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

Ric. 2019 n. 19081 sez. M3 - ud. 05-10-2021



- (-) condanna Anna Pia Cristofori alla rifusione in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 ottobre 2021.

Il Presidente

(Francesco M. Civitto)
France Seo M. Civitto)